



**Politecnico
di Torino**

POLITECNICO DI TORINO

C.so Duca degli Abruzzi n° 24 - 10129 TORINO (Italia)

Tel.: +39/(0)11/090-6374 – Fax : +39/(0)11/090-5755 –

PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it

Rif. Avviso pubblico n. 931 del 06/06/2022 del Ministero dell'Università per la presentazione di proposte progettuali per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario ed assistenziale, con l'obiettivo di mettere a sistema in chiave innovativa il potenziamento della ricerca sulle tecnologie abilitanti in ambito sanitario, al fine di migliorare la diagnosi, il monitoraggio e le cure, incluse quelle riabilitative, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC).

Denominazione progetto finanziato: Digital Driven Diagnostics, prognostics and therapeutics for sustainable Health care” - in breve D³ 4 Health, codice identificativo PNC0000001

Gara Europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 36/2023, suddivisa in due lotti, per l'affidamento della fornitura di due “Stampanti 3D per materiale biologico”

Lotto 1: Stampante 3D per materiale biologico – CIG B4291317AA

Lotto 2: Stampante 3D per materiale biologico dotata di elettrospinning e elettrowriting – CIG B42913287D

CUI F00518460019202400009 – CUP B53C22005980001

LOTTO ____: _____

TRA

L'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino (di seguito nominata per brevità anche “Amministrazione”), con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, rappresentata dal Dott. Vincenzo Tedesco, nato a Siderno il 16.08.1967, in qualità di Direttore Generale, autorizzato alla firma ai sensi dell'art. 61 comma 2 del Regolamento di Finanza e Contabilità del Politecnico di Torino, cui si rinvia, domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, c.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino



E

Il Sig. _____, nato a _____, il _____, in qualità di Vicepresidente e legale rappresentante pro tempore della società _____ con sede legale in _____, Codice Fiscale _____ (di seguito denominato anche "Affidatario", "Contraente") e congiuntamente denominate le "Parti"

PREMESSO CHE

- in assenza di convenzioni attive stipulate da CONSIP, dalla centrale di committenza regionale di riferimento (SCR – Piemonte) o da altri Soggetti Aggregatori relative alla fornitura oggetto di affidamento, il Politecnico di Torino (nel seguito "Amministrazione"), in attuazione del Decreto del Direttore Generale n. 3159 del 29.10.2024, ha indetto una procedura aperta, suddivisa nei seguenti due lotti autonomi e funzionali, per l'affidamento di:
 - o Lotto 1: Stampante 3D per materiale biologico
 - o Lotto 2: Stampante 3D per materiale biologico dotata di elettrospinning e elettrowriting
- alla procedura aperta, svolta interamente tramite Piattaforma Telematica di Negoziazione, si è dato avvio mediante pubblicazione del bando avvenuta nei modi e nelle forme previste dagli artt. 84 e 85 D.lgs. 36/2023 (nel seguito "Codice");
- gli atti di gara (indicati al par. 2.1 del Disciplinare di gara) hanno definito in dettaglio i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, nonché il criterio di aggiudicazione;
- la spesa complessiva dell'appalto trova copertura nel bilancio del Politecnico a valere sul progetto aperto in contabilità con il codice: 01_CALOS_PNC22_SPOKE_4 - "PNC SALUTE - AVVISO 931/2022 PNC0000001 - Spoke 4";
- il valore complessivo dell'affidamento è stato stimato in € 640.000,00, al netto dell'IVA, così articolato:
 - o Lotto 1 - Stampante 3D per materiale biologico pari ad € 320.000,00 (al netto dell'IVA) determinato secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 4, del Codice. Esso è costituito dall'importo posto a base di gara soggetto a ribasso, pari a € 318.000,00, al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 2.000,00.



- o Lotto 2 - Stampante 3D per materiale biologico dotata di elettrospinning e elettrowriting pari ad € 320.000,00 (al netto dell'IVA) determinato secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 4, del Codice. Esso è costituito dall'importo posto a base di gara soggetto a ribasso, pari a € 318.000,00, al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 2.000,00.
- a seguito dell'espletamento della procedura, aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108 del Codice, è risultata miglior offerente, per il Lotto ____, la Società _____ che ha conseguito il punteggio complessivo di ____/100 e offerto il ribasso del ____ sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso;
- con Decreto del Direttore Generale n. _____ del _____ è stata dichiarata l'aggiudicazione della procedura, per il Lotto ____, a favore della Società _____, nei cui confronti sono state svolte - con esito positivo - le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura;
- la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, co. 1 lett. c) del Codice;
- è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 18, co. 3, del Codice oppure
- il termine dilatorio previsto dall'art. 18, co. 3, del Codice non trova applicazione in quanto
 - a) alla procedura è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
 - b) trattasi di appalto basato su accordo quadro;
 - c) trattasi di appalto specifico basato su un sistema dinamico di acquisizione;
- l'Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni previsto per il rilascio dell'informativa antimafia, si procede, ai sensi dell'art. 92, co. 3 del D.lgs. 159/2011, in pendenza delle



verifiche di cui all'art. 91 del medesimo decreto, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo per giusta causa;

oppure

- considerato il grave danno all'interesse pubblico che deriverebbe dalla mancata esecuzione immediata della prestazione, ivi compresa la perdita del finanziamento, e stante l'urgenza di dar corso all'affidamento, si procede alla stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 92, co. 3 del D.lgs. 159/2011, in pendenza delle verifiche di cui all'art. 91 del medesimo decreto, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo per giusta causa;
- l'Affidatario ha dichiarato che quanto risulta dal presente Atto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Definizioni

1. Nell'ambito del presente contratto si intende per:

"Contratto di appalto": il presente atto comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, stipulato tra il Politecnico di Torino e la Società _____;

"Affidatario", "Contraente" o "Appaltatore": la Società _____ cui è affidato il presente contratto;

"Amministrazione Committente" (di seguito anche denominata "Amministrazione"): il Politecnico di Torino, che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il contratto di appalto;

"Capitolato Tecnico" (di seguito denominato anche "Capitolato"): il documento costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del disciplinare di gara, nel quale vengono precisate nel dettaglio le modalità, i tempi di esecuzione delle prestazioni che l'Operatore Economico Affidatario dovrà garantire;

"Specifiche tecniche": l'insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche che l'Impresa Affidataria deve soddisfare per lo svolgimento delle attività



richieste dalla Stazione Appaltante;

“Offerta”: l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'Operatore Economico Affidatario ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Politecnico di Torino;

2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del presente contratto disponga diversamente.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara, l'offerta tecnica presentata dall'Affidatario e l'Offerta Economica dell'Affidatario, allegata al presente atto (**All. 1**).

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente contratto da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente contratto è regolato:

- dal contenuto del contratto e dei suoi allegati;
- dalla Legge n. 190/2012, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rubricato *“Codice dei contratti pubblici”*;
- dal Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, limitatamente alle disposizioni espressamente richiamate dal Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e dal Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- dalla Circolare esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.07.2023;



- dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dal Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "Do no significant harm") nonché la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- dal D. Lgs. 231/2007, e in particolare gli articoli 1, comma 2, lett. pp), 10 e 20, nonché l'art. 2 del relativo allegato tecnico;
- dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2022;
- dalle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni Centrali e dei soggetti attuatori emanate dal MEF con circolare n. 30/2022;
- dalle Linee Guida per la rendicontazione destinate ai soggetti Attuatori delle iniziative di sistema Missione 4 – Componente 2 (Vers. 1.0 – Ottobre 2022);
- dai principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, tra i quali, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (commad. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

2. L'Affidatario, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge, nonché quelle contenute nel Capitolato Tecnico, cui si rinvia. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'Affidatario circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti.

3. L'assunzione dell'appalto implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Articolo 4

Oggetto della fornitura e importo contrattuale



1. Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento della fornitura di _____, avente le caratteristiche tecniche minime riportate nel Titolo II del Capitolato Tecnico, cui si rinvia.
2. Nell'oggetto dell'affidamento sono compresi la consegna al piano, la configurazione e l'installazione all'interno del laboratorio ed in conformità con le specifiche di installazione del produttore, lo start-up e la verifica delle prestazioni del sistema, uno 'starting pack' contenente consumabili, necessari all'utilizzo della stampante, il collaudo con prove funzionali da erogarsi on-site con tecnico specializzato della durata minima di 1 giorno, tutti gli strumenti e gli accessori per installare, mantenere e rendere la macchina operativa, la documentazione di installazione ed il report di test per il raggiungimento delle specifiche, la documentazione e la manualistica completa a supporto dell'utilizzatore, tutti i protocolli e i software, nonché tutti gli elementi accessori necessari al funzionamento dello strumento (cavi di alimentazione, connessioni, raccordi, etc.), la garanzia di legge su tutte le componenti hardware e software per la durata di almeno 12 mesi, salvo offerta migliorativa, decorrente dalla data della verifica di conformità, l'assistenza tecnica, il training ed ogni altro onere non specificatamente indicato ma necessario per l'esecuzione a regola d'arte e la messa in funzione del sistema.
3. L'Affidatario deve eseguire la fornitura e le prestazioni accessorie nel rispetto delle modalità e dei tempi descritti nel Capitolato Tecnico, cui si rinvia, che devono essere in ogni caso garantiti nonché accettati incondizionatamente dai concorrenti in fase di presentazione dell'offerta.
4. La Fornitura è remunerata dal prezzo a corpo di euro _____ - al netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - pagato dal Politecnico all'Affidatario, che include tutto quanto previsto nell'oggetto dell'affidamento e offerto dall'Affidatario, incluse spese di imballaggio e trasporto presso la sede di installazione del sistema.
5. Nel prezzo espresso dall'Affidatario e nei corrispettivi corrisposti allo stesso s'intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l'utile dell'impresa e quant'altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in maniera compiuta e a perfetta regola d'arte.

Articolo 5

Luogo di esecuzione e tempi di consegna



1. Il sistema deve essere installato nei locali individuati dal Politecnico di Torino ubicati nella Cittadella Politecnica - Corso Castelfidardo 30/A, 10129 – Torino, presso il locale identificato con il codice TO_CIT07_XPTE_048, come da planimetria allegata al Capitolato, cui si rinvia.
2. Tutte le prestazioni, a partire dalla consegna, verranno dunque svolte nei locali individuati dal Politecnico di Torino, salvo diversa disposizione espressa.
3. La consegna del sistema è prevista **entro 24 settimane**, salvo offerta migliorativa dell'affidatario, decorrenti dalla data di stipula del presente contratto o dall'avvio anticipato della fornitura, come risultante dal relativo verbale, previo accordo con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
4. Alla consegna del sistema deve essere fornita la documentazione di installazione ed il report di test per il raggiungimento delle specifiche richieste.
5. Le operazioni di installazione e configurazione devono essere completate entro 30 giorni dalla data di consegna.

Art. 6

Vendita con consegna all'arrivo

1. La presente clausola di Vendita con consegna all'arrivo è diretta a disciplinare in via pattizia - secondo quanto previsto dagli artt. 1378 e 1510, comma, 2 del Codice civile – il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della fornitura e la liberazione del venditore dall'obbligo di consegna al momento della consegna e installazione nel luogo indicato all'articolo 5.
2. Sono a carico del Contraente i rischi di perdite, di smarrimenti, di furti e di danni durante il trasporto dei beni oggetto della fornitura, oltre che il costo del trasporto stesso, esclusi eventuali oneri doganali che sono carico del committente; i predetti rischi vengono trasferiti in capo all'Amministrazione solo nel momento della consegna ed installazione dei beni nel luogo indicato.

Articolo 7

Adempimenti e obblighi a carico del Contraente

1. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.



2. Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

3. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

4. Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Contraente si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. Il Contraente è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Articolo 8

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla menzionata disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, il Contraente comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice



fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Contraente è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 9

Obblighi di riservatezza

1. Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non comunicarli a terzi non autorizzati e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

2. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei subappaltatori e dei relativi dipendenti, consulenti e collaboratori.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Politecnico ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Politecnico.

Articolo 10

Obblighi assicurativi a carico del Contraente

1. Il Contraente assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare in relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'impresa aggiudicataria, verificatosi durante l'esecuzione dell'appalto.

2. Sono a carico dell'Aggiudicatario – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese relative alla stipula delle polizze assicurative di seguito elencate:

- RCT/O/P: massimale minimo € 10.000.000,00 per sinistro / anno con limite aggregato annuo non inferiore ad € 15.000.000,00.

3. I rischi RCT/O e RC Prodotti potranno essere assicurati anche mediante contratti assicurativi separati tra loro autonomi.



4. Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente Contratto si risolve di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Copia delle polizze è stata consegnata alla Stazione Appaltante prima della stipula del presente Atto.

Articolo 11

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Con la stipula del presente contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con lo stesso, l'Affidatario ha costituito in favore del Politecnico di Torino la cauzione definitiva - ai sensi dell'art. 117 del Codice - mediante polizza fideiussoria n° _____, emessa dalla società _____ conservata agli atti dell'Amministrazione, di importo pari a € _____, ridotta ai sensi degli art. 106, comma 8, del Codice.
2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice.
4. Nel caso di risoluzione del presente Atto per causa imputabile all'Affidatario, il Politecnico di Torino provvederà all'incameramento della garanzia definitiva.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo ammontare entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Politecnico di Torino.

Articolo 12

Subappalto

1. Non avendo l'Affidatario indicato nell'istanza di partecipazione la volontà di subappaltare, né precisato le parti delle prestazioni oggetto del subappalto, in conformità a quanto disposto dall'art. 119, del Codice, non è ammesso il ricorso al subappalto.

Oppure



1. In relazione all'affidamento di cui al presente contratto, il subappalto è ammesso, previa autorizzazione del Politecnico, in conformità a quanto previsto al par. 8 del Disciplinare di gara, cui si rimanda.

Articolo 13

Certificato di verifica di conformità

1. Il Responsabile Unico del Progetto effettua, congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del Contratto, la verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e suoi allegati, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice. All'esito positivo della verifica di conformità, emette il certificato di verifica di conformità secondo quanto previsto al par. 9 del Capitolato cui si rinvia.

Articolo 14

Fatturazione e pagamenti

1. Il certificato di pagamento è emesso dal RUP a seguito dell'adozione del certificato di conformità definitivo e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario e degli eventuali subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. In base al combinato disposto dell'art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell'art. 6, comma 3 del Decreto MEF 55/2013 e dell'art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014, la fatturazione nei confronti del Politecnico di Torino deve essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità previste dal Sistema di Interscambio appositamente realizzato dall'Agenzia delle Entrate e da SOGEI: tutte le informazioni necessarie per operare secondo le predette modalità sono disponibili all'indirizzo internet www.fatturapa.gov.it.

2. Il Codice Identificativo Univoco dell'Ufficio attribuito all'Amministrazione centrale del Politecnico di Torino, indispensabile per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il predetto Sistema di Interscambio, è il seguente: **LDUOKT**.

3. Con riferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia 23.01.2015: le fatture di cui al presente articolo dovranno pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e recare la relativa annotazione.



4. Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa.
5. In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica l'art. 11, comma 6, del Codice.
6. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 15

Inadempienze e penali

1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile Unico del Progetto gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
2. Ove si verifichino inadempienze dell'Impresa Affidataria nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel Capitolato. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.
3. Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all'Affidatario, la Stazione appaltante potrà applicare una penale:
 - per ritardata consegna della fornitura: penale in ragione dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
 - per ritardato completamento delle attività di installazione e configurazione: penale in ragione dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
 - per ritardata erogazione del training di formazione dalla richiesta della Stazione appaltante: penale in ragione dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;



- nel caso in cui il sistema, ovvero parti di esso, non fosse rispondente alle specifiche minime e/o premiali offerte in sede di gara o non superi le prove funzionali, sarà applicata una penale per il ritardo nel completamento delle eventuali modifiche/correzioni necessarie a rendere lo strumento rispondente alle specifiche richieste, in ragione dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per mancato rispetto dei termini eventualmente assegnati dal DEC nel corso dell'esecuzione del contratto e per gli ulteriori termini previsti dal Capitolato Tecnico;
- penale in ragione dell'uno (1) per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, per mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti all'art. 47 del DL 77/2021, convertito in legge n. 108/2021.

4. Per l'applicazione delle penali si procederà, a mezzo PEC o altro strumento analogo, alla contestazione all'Affidatario del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento. Entro il limite di 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l'Affidatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Politecnico, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

5. Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell'Affidatario o, in alternativa, mediante prelievo a valere sulla cauzione definitiva.

6. Il pagamento delle penali non pregiudica il diritto del Politecnico di ottenere la prestazione. È salvo in tutti i casi il diritto del Politecnico di chiedere il risarcimento del maggior danno, nonché la risoluzione del contratto, impregiudicati gli altri rimedi contrattualmente previsti.

Articolo 16

Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

1. Il presente contratto è risolto nei casi previsti dall'art. 122 del Codice, cui si rinvia.
2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quando accerta un grave inadempimento avvia, in contraddittorio con l'Affidatario, il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'Allegato II.14 al Codice, cui si rinvia.



3. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente periodo, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'Esecuzione gli assegna un termine non inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine - e redatto il processo verbale in contraddittorio - qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Affidatario, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.
5. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Affidatario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.
6. Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase di esecuzione del contratto da parte dell'Affidatario, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

Articolo 17

Clausola risolutiva espressa

1. Il presente contratto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - b) situazione di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore;
 - c) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel capitolato e nell'offerta presentata in fase di gara;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
 - e) subappalto non autorizzato della prestazione;
 - f) cessione totale o parziale del contratto;
 - g) quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Affidatario superi il 10% dell'importo contrattuale;
 - h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
 - i) ingiustificata interruzione o sospensione delle prestazioni contrattuali per decisione unilaterale dell'Appaltatore;



- j) DURC irregolare per due volte consecutive durante il periodo dell'esecuzione contrattuale
- k) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- l) qualora l'Appaltatore risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e in tutti i casi in cui risulti accertato il venir meno di ogni altro requisito richiesto ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento del contratto;
- m) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- n) in tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, comma 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- o) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
- p) in caso di mancata tempestiva stipulazione del contratto e in caso di tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico;
- q) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte dell'Affidatario, oltre che nei casi espressamente previsti dal precedente art. 16.

3. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 – ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale



di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 124 del Codice.

4. Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Affidatario, sarà riconosciuto a quest'ultimo unicamente l'ammontare relativo alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed accettata dall'Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico la fornitura ove non sia stato possibile procedere all'affidamento ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del Codice.

5. L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

Articolo 18

Recesso dal contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip e/o SCR Piemonte

1. Il Politecnico, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del DL n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Articolo 19

Esecuzione in danno

1. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Affidatario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.



Articolo 20

Disdetta del Contratto da parte dell'Impresa

1. Qualora l'Affidatario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione dell'affidamento ad altro Affidatario a titolo di risarcimento danni.
2. In questo caso nulla è dovuto all'Affidatario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Articolo 21

Divieto di cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

Articolo 22

Recesso del Politecnico di Torino

1. Il Politecnico può recedere dal contratto in qualunque tempo secondo quanto previsto all'art. 123 del Codice cui si rinvia.
2. In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, il Politecnico potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario mediante PEC.
3. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice civile.

Articolo 23

Norme in materia di sicurezza



1. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, il Politecnico di Torino e l'Affidatario, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008.

Articolo 24

Comprova rispetto principio DNSH ("Do No Significant Harm")

1. Prima della stipula del presente Atto, l'Affidatario ha comprovato – conformemente a quanto previsto dalla disciplina di gara – che le apparecchiature offerte rispettano il principio DNSH ("Do No Significant Harm"), ovvero di *"non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali"*, così come espressamente previsto dall'art. 18 comma 4 lett. d) del Regolamento UE 241/2021, che istituisce il *"Dispositivo per la ripresa e la resilienza"*. La documentazione prodotta è stata acquisita agli atti del fascicolo e ancorché non materialmente allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 25

Nominativo Titolare Effettivo

1. I Titolari Effettivi per l'Affidatario sono i Sigg. _____, come risulta dalla dichiarazione resa in fase di partecipazione sul *fac-simile* di modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante – Allegato 4 della modulistica.

2. Tali nominativi sono stati verificati d'ufficio dalla Stazione Appaltante prima della sottoscrizione del presente atto.

Articolo 26

Adempimenti connessi al PNRR

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, in conformità al comma 6 di detto articolo, l'affidatario è tenuto alla presentazione di una relazione di genere sulla situazione maschile e femminile entro 6 mesi dalla stipula del presente Atto e comunque entro la data di fine servizio. Altresì è tenuto alla presentazione di una relazione in merito al rispetto delle norme sul personale disabile entro 6 mesi dalla stipula del presente Atto e comunque entro la data di fine delle prestazioni.

Articolo 27

Trattamento dei dati personali



1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR").
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura.
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
5. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
 - per l'Ateneo il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in Corso Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pecommapolito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it. Il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;
 - per l'Affidatario, il Titolare del trattamento dei dati è _____ con sede in _____, nella persona di _____. I dati di contatto del Titolare sono PEC: _____.

Articolo 28

Foro competente

1. Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto che non dovessero risolversi in via bonaria è competente esclusivamente il Foro di Torino, salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo.
2. Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.



Articolo 29

Clausola finale

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Articolo 30

Spese e oneri fiscali

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice, con la tabella di cui all'Allegato I.4, cui si rinvia, è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

2. L'imposta di bollo per il presente contratto è fissata in € 234 ed è versata con le modalità telematiche definite dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate N. 22/E del 28 luglio 2023, cui si rinvia.

Articolo 31

Norma generale

1. L'Affidatario esegue le prestazioni con la migliore diligenza ed è responsabile della conformità delle stesse alle regole dell'arte e alle prescrizioni e direttive dell'Amministrazione Committente integrative delle disposizioni di legge e di Contratto. Egli risponde inoltre degli eventuali beni avuti in consegna o in custodia e della disciplina dei propri dipendenti.

2. L'attività del Contraente non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività dell'Amministrazione Committente, né ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro di quest'ultimo, eccedenti quelli strettamente connessi al tipo d'attività da prestare.

3. L'Affidatario è tenuto a osservare e far osservare ai propri dipendenti le Clausole Contrattuali, nonché le norme di legge e di regolamento, anche sopravvenute nel corso



dell'esecuzione contrattuale, ivi comprese le norme regolamentari interne al Politecnico e all'azienda del Contraente medesimo.

4. Il Contraente si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del Committente disponibile al seguente link: <https://www.polito.it/ateneo/chi-siamo/statuto-e-regolamenti>

Articolo 32

Sede e reperibilità

1. Per tutta la durata del Contratto il Contraente è tenuto a mantenere informato l'Amministrazione Committente circa il luogo in cui è la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa cui afferiscono le prestazioni oggetto del Contratto, comunicando e aggiornando tempestivamente gli indirizzi e i numeri utili.

Articolo 33

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rimanda al Capitolato, alle norme del Codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 34

Documento allegato

1. È materialmente allegata al presente Atto l'Offerta Economica dell'Affidatario (**AII. 1**).

Per il Politecnico di Torino

Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Tedesco

Per l'Affidatario
